

Comune di Savigliano (Cuneo)

**Variante parziale n. 36 al PRGC formata ai sensi dell'art. 17 - commi 5 e 7 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 3/2013 - Approvazione.**

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

*D e l i b e r a*

- di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di APPROVARE il progetto di variante parziale n. 36 al PRGC vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, 7° comma della LR 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzata ad adeguare la cartografia e la normativa di PRGC in conformità alla seduta decisoria della Conferenza dei Servizi della Regione Piemonte, Direzione Commercio, assunta con deliberazione n. 4147/DB1701 del 30.05.2011, in merito all'attivazione di due centri commerciali classici - tipologia G-CC1 - nella localizzazione L2 di Via Alba, redatto dal Responsabile del Settore IV - Urbanistica ed Assetto del Territorio e formato dai seguenti elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- relazione illustrativa;
  - tavola 0: legenda tavole in scala 1:10000 e 1:5000;
  - tavola 0.1: legenda tavole in scala 1:2000;
  - tavola 1.1: territorio comunale; PRG progetto – scala 1:10000;
  - tavola 5.2: progetto PRG con sovrapposizione classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica – scala 1:5000.
  - art. 18 delle norme di attuazione:
    - testo vigente
    - testo comparativo laddove le parti stralciate sono in ( XXXXXXXXXX )
    - testo modificato
- di dare atto che gli elaborati della variante non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto gli oggetti di variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art. 17 comma 6 secondo periodo della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.;
- di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
- di dichiarare che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali;
- di dare atto che la variante in questione non ha richiesto l'attivazione della verifica di assoggettabilità alla VAS in quanto rientra tra i casi di esclusione dal processo di valutazione, secondo quanto in premessa precisato;
- di dare ogni più ampio mandato al Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, ad ottemperare tutti gli obblighi previsti dall'art. 17, comma 7 della Legge Regionale 05 dicembre 1977 n. 56, come modificata dalla Legge Regionale 25 marzo 2013 n. 3;
- (omissis)